



Comune di Brescia

**Linee guida alla corretta applicazione della normativa
sull'eliminazione delle barriere architettoniche**

BOZZA DEFINITIVA – OTTOBRE 2019

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. PRINCIPALI DEFINIZIONI	3
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO	5
5. IL REGIME DEROGATORIO	6
6. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.....	8
7. SOLUZIONI TECNICHE PER L'ACCESSIBILITA'	11
8. PROCEDURE.....	14

- ALLEGATO A: Destinazioni d'uso prevalenti
- ALLEGATO B: Contributi L. 13/1989

La società occidentale, e dunque anche quella italiana, è soggetta a veloci mutamenti demografici e epidemiologici che sono già in essere e che sempre più caratterizzeranno l'immediato futuro.

E' noto a tutti come l'indice di invecchiamento della popolazione italiana e bresciana abbia ormai raggiunto proporzioni preoccupanti. A ciò si accompagna il fattore epidemiologico che vede le cause di morte sempre più dovute a malattia di tipo cronico, piuttosto che infettivo.

Lo scenario che si prospetta (ma già oggi se ne possono vedere i segnali) è quello di una società sempre più composta da persone 'vecchie' (ultra settantacinquenni) che residuano una situazione di malattia cronica spesso in situazione di co-morbilità.

Le politiche italiane legate allo welfare attuali non potranno far fronte ancora per molto tempo a tale situazione e dunque occorre ricorrere ad altre leve che consentano di affrontare la situazione. Sicuramente una di queste fa riferimento alla progettazione di ambienti, spazi e servizi che meglio si adattino alle mutate esigenze della popolazione, ovvero ambienti, spazi e servizi che siano 'abilitanti'.

Tale prospettiva è indicata da importanti documenti di carattere internazionale (tra questi si rammentano l'Agenda ONU 2030 del 2015 e la New Urban Agenda Habitat III del 2016), nonché le teorie economiche di Amartya Sen basate sul 'capability approach'.

E' utile, inoltre, osservare come gli orientamenti più recenti abbiano spostato l'attenzione da diritti/responsabilità individuali a quelli collettivi e ciò per meglio cogliere la complessità che caratterizza la nostra società, onde fornire risposte meno frammentate attraverso un approccio cosiddetto ecosistemico.

In questo quadro il requisito dell'accessibilità agli ambienti, spazi e servizi è determinante perché permette nell'ottica dello Universal Design di concepirli in modo che siano adattabili al maggior numero di utenti possibili in relazione sia alla soluzione che alla situazione.

In quest'ottica le presenti Linee Guida vogliono evidenziare, sottolineare e riproporre una lettura dell'attuale normativa (nazionale e regionale) che, senza alterarla, portino ad una loro applicazione più coerente con lo scenario sopra tratteggiato, divenendo anche l'estrinsecazione tangibile e applicabile dei principi contenuti nei documenti internazionali spesso ritenuti soltanto meramente teorici.

Quanto di seguito proposto, peraltro va nella direzione di una 'lettura autentica' di dette normative (sempre più applicata dalla giurisprudenza contemporanea) che non sono da interpretare come dirette a infrangere il binomio 'persona con disabilità e barriera architettonica', ma più propriamente come normative di carattere prettamente tecnico-edilizio di carattere prestazionale, dirette a *chiunque*.

Lo spirito delle presenti Linee Guida è dunque quello di rendere maggiormente consapevole il 'mondo della progettazione' delle responsabilità sociali di cui è portatore e quindi essere la leva che permetta di affrontare con maggior efficacia le sfide che lo scenario di cui sopra ci sottopone come collettività.

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

La normativa italiana prevede tre 'livelli di accessibilità' da garantire in funzione delle diverse destinazioni d'uso dell'immobile o parte di esso oggetto di intervento edilizio (nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro o intervento conservativo, manutenzione straordinaria, cambio di destinazione d'uso con o senza opere). Detti gradi, a partire dal più ampio, sono definiti come segue:

“Per **accessibilità** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”; è importante notare come per soddisfare il requisito non si debba soltanto riferirsi all'edificio, ma anche al contesto in cui lo stesso è collocato.

“Per **visitabilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta”; può essere intesa come l'accessibilità applicata solo ad una parte dell'immobile.

“Per **adattabilità** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”; può essere intesa come l'accessibilità differita nel tempo (in tale prospettiva tutto l'immobile deve poter essere reso accessibile: i.e. in un'unità abitativa con due bagni, entrambi devono essere adattabili). La dizione “a costi limitati” è da intendersi che la completa accessibilità è da ottenersi senza agire sulla parte strutturale e sugli impianti meccanici (soprattutto colonne di scarico).

Barriera architettonica. La nozione di barriera architettonica si intende genericamente qualunque impedimento fisico per la partecipazione alla vita sociale e personale, e tale termine connota tanto l'ipotesi di ostacoli che in concreto esistano, quanto l'ipotesi in cui è, viceversa proprio la mancanza di qualcosa a costituire una barriera architettonica. La definizione presente in normativa recita: “Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.

Osservazione importante: le definizioni riportate non si legano ad uno specifico tipo di utenza, piuttosto fanno riferimento a “chiunque” e si riallacciano a caratteristiche dell'edificio o di sue parti. La giurisprudenza in questi anni ha più volte sottolineato come l'applicazione della norma intervenga indipendentemente dalla presenza di una persona con disabilità (Tale circostanza può eventualmente essere un elemento che può accelerare le tempistiche dell'iter autorizzativo e dà luogo ai contributi economici previsti dalla L. 13/1989). Tra le tante fonti, il TAR Venezia 5 aprile 2007 n. 1122 riporta “La finalità della legge è quella di assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendo dall'esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto disabile, essendo unicamente rilevante l'obiettivo attitudine dell'edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto”.

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nazionale

- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13** Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
- **Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236** Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
- **Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 22/06/1989 n. 1669** Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate **art. 24** (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche)
- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503** Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
- **Testo unico edilizia D.P.R. 380/2001** Capo III Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico artt. 77 – 82

Regionale

- **L.R. Lombardia 20-02-1989, n. 6** Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.

D.G.R. Lombardia 20-06-1990, n. 4/56052 Prima circolare regionale esplicativa della L.R. 6/89 con le sue connessioni con la legge 13/89.

Con riferimento alla gerarchia delle fonti, le norme regionali prevalgono su quelle nazionali. Con la **D.G.R. Lombardia 20-06-1990, n. 4/56052** si prevede che laddove le due normative dettino misure differenti rispetto alla medesima fattispecie, prevalga la più restrittiva fra le due.

Comunale

Il **Regolamento Edilizio** contiene i riferimenti in materia di accessibilità agli artt. 7, 16, 19, 37, 39,43, 50, 67 e 71.

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Con riferimento alla normativa nazionale (art. 1 L. 13/1989) e regionale (artt. 13.1, 13.2 e 21 L.R. 6/1989), è obbligatorio applicare dette normative in caso di interventi di:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione (anche parziale)
- Restauro e risanamento conservativo
- Manutenzione straordinaria
- Cambiamento di destinazione d'uso senza opere

Quanto sopra limitatamente alle parti di costruzione interessate dagli interventi stessi, dove per parti di costruzione si intende la singola unità immobiliare (o porzione di edificio) oggetto di intervento; il tutto coerentemente con i criteri generali di progettazione (vedere punto 6 – lettere A e B)

Definizione di deroga

“... in diritto si parla di deroga quando una norma giuridica trova applicazione in luogo di un'altra poiché la fattispecie disciplinata dalla prima (detta norma derogante) è più specifica di quella disciplinata dalla seconda (detta norma derogata), di modo che tra le due intercorre un rapporto di regola ed eccezione”.

In sintesi la deroga è l'istituto attraverso il quale in una data fattispecie un dettato normativo ne sostituisce un altro con ciò configurandosi a carattere di eccezionalità.

La presenza di una persona con disabilità non è condizione sine qua non per l'applicazione della norma e dunque anche del regime derogatorio.

Il regime derogatorio previsto dalla norma nazionale e regionale, individua due principali fattispecie:

1) deroghe per l'applicazione della normativa per il superamento delle barriere architettoniche

- deroga alle norme sulle distanze dai confini, prevista dal PGT all'art. 16 delle NTA, con atto registrato e trascritto tra le parti e in applicazione all'art. 39.4 del Regolamento Edilizio;
- deroga ad altre norme urbanistico edilizie (volume, superficie coperta, altezza, distanza dalla strada, ecc.) sono concesse mediante la procedura prevista dall'art. 40 della L.R. 12/2005 (art. 39.4 Regolamento Edilizio, art. 19 L.R. 6/1989, art. 3 L. 13/1989);

2) deroghe dall'applicazione della normativa per il superamento delle barriere architettoniche

- deroga in caso di esistenza di vincoli monumentali e/o paesaggistici (art. 20.1 L.R. 6/1989, artt. 4 e 5 L. 13/1989, art. 24.2 L. 104/1992 e art. 82 d.P.R. n. 380/2001);
- deroga per impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell'intervento. (art. 20.1 L.R. 6/1989 e art. 7.4 d.M. 236/1989);

Nei luoghi di lavoro (art. 20.2 L.R. 6/1989) la deroga è concessa nel caso di:

- a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di persone con disabilità di tipo tale da essere in pregiudizio alla sicurezza propria e dei colleghi o degli impianti,
- b) presenza di macchinari non adattabili alle esigenze di persone con disabilità.

La richiesta di deroga è presentata dal progettista che fornisce documentata e motivata domanda sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di ottenerne la concessione. Nel caso di deroga per esistenza di vincoli monumentali/paesaggistici, la stessa è intesa come impossibilità di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma regionale e nazionale. In tale eventualità dovranno essere comunque avanzate una o più soluzioni alternative (In questi casi occorre acquisire il parere Soprintendenza – A livello di indicazioni metodologiche e progettuali si veda il Decreto 28 marzo 2008: Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale).

La deroga all'installazione dell'ascensore

Per edifici di nuova costruzione o soggetti a completa ristrutturazione, la normativa nazionale (art. 3.2 d.M. 236/1989) prevede una deroga (e dunque una fattispecie a carattere di eccezionalità) all'installazione dell'ascensore se l'edificio ha fino a tre livelli. Al di là che la nozione di livello (o piano) non è definita in alcuna norma italiana, il passo normativo è poco chiaro soprattutto perché la seconda parte sembra in contraddizione con la prima:

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.

L'interpretazione più aderente ai fini della norma e più garantista è quella che il conteggio dei livelli (o piani) parta da quello più basso raggiungibile dall'esterno (i.e. piano interrato destinato a garage raggiungibile mediante rampa carrabile) e ciò indipendentemente dalla sua posizione rispetto al piano campagna.

Non si ignora l'indicazione della normativa regionale (art. 5.3.3 Allegato L.R. 6/1989) che fa riferimento a tre piani fuori terra per l'edilizia residenziale abitativa, ma si applica il criterio di applicare la norma più restrittiva con riferimento alla D.G.R. Lombardia 20-06-1990, n. 4/56052.

A) Edilizia residenziale

Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati residenziali, è possibile presentare domanda di concessione di contributo ai sensi della L. 13/89, con le modalità descritte all'allegato C.

A.1) Edificio unifamiliare

E' sufficiente che sia soddisfatto il requisito di adattabilità

A.2) Edifici plurifamiliari privi di parti comuni

E' sufficiente che sia soddisfatto il requisito di adattabilità

A.3) Edifici in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati

Devono risultare accessibili gli spazi esterni e le parti comuni, visitabili e adattabili le singole unità immobiliari. Nel conteggio del livello concorre anche l'eventuale piano interrato adibito ad autorimesse e/o cantine, seppur non collegate direttamente all'unità immobiliare di cui sono pertinenza (si veda Regime derogatorio).

A.4) Edifici con non più di tre livelli

Devono risultare accessibili gli spazi esterni e le parti comuni, visitabili e adattabili le singole unità abitative; è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché ne sia assicurata la possibilità d'installazione in un tempo successivo. Per il superamento dei dislivelli nelle parti comuni non è possibile prevedere l'installazione del servoscala in adattabilità.

A.5) Edifici pluripiano

Devono risultare accessibili gli spazi esterni e le parti comuni, visitabili e adattabili le singole unità immobiliari

A.6) Edilizia residenziale sovvenzionata

Devono risultare accessibili gli spazi esterni, le parti comuni, ed almeno il 5% del numero degli alloggi previsti, con il minimo assoluto di uno; i rimanenti alloggi devono essere visitabili e adattabili. Devono inoltre risultare accessibili un numero di autorimesse pari agli alloggi accessibili.

A.7) Autorimesse/posti auto negli edifici residenziali

Negli edifici residenziali per i quali vi è l'obbligo dell'installazione dell'ascensore o di altri mezzi di sollevamento, questi devono consentire l'arrivo alla quota del piano delle autorimesse senza ulteriori ostacoli; sono ammessi raccordi con rampe regolamentari per un dislivello massimo di 3,20 m.

Ai sensi dell'art. 39 comma 3 del Regolamento Edilizio "Nei nuovi edifici serviti da vani scala condominiali con più di dieci autorimesse o posti auto, deve essere previsto un ulteriore spazio a parcheggio ad uso condominiale delle dimensioni di mt. 3,20 per mt. 5 per gli eventuali disabili. Tale parcheggio deve essere ubicato in prossimità degli accessi e dei collegamenti verticali."

B) Edilizia NON residenziale (Edifici privati aperti al pubblico)

Per ciascuna destinazione d'uso prevalente valgono le articolazioni descritte all'allegato A, con la precisazione che il presente elenco non ha valore esaustivo; l'ammissibilità di eventuali diverse specifiche attività dovrà essere valutata con il criterio dell'analogia.

B.1) Strutture sociali (Art. 4.4 D.M. 236/89)

Tutti gli ambienti di strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive devono risultare accessibili.

B.2) Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione (Art. 5.2 D.M. 236/89)

Nelle sale e luoghi per riunioni e spettacoli, devono risultare accessibili almeno una zona riservata al pubblico, oltre ad un servizio igienico. Devono inoltre essere accessibili gli spazi di relazione, la biglietteria, il guardaroba.

Dev'essere consentita l'accessibilità, ove previsti, anche al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala dev'essere accessibile, oltre ad un servizio igienico, che dev'essere raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe.

Per tutti gli altri ambienti dev'essere dimostrato il requisito di adattabilità.

B.3) Strutture ricettive (Art. 5.3 D.M. 236/89)

Devono risultare accessibili le parti e i servizi comuni, e almeno due stanze ogni 40 o frazione di 40. Per le strutture ricettive non alberghiere, di cui alla L.R. 27/2015, oltre alle parti e ai servizi comuni, dev'essere garantita almeno una stanza ed un servizio igienico accessibile.

Per tutti gli altri ambienti dev'essere dimostrato il requisito di adattabilità.

B.4) Luoghi per il culto (Art. 5.4 D.M. 236/89)

Deve risultare accessibile almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose. Per tutti gli altri ambienti dev'essere dimostrato il requisito di adattabilità.

B.5) Altri luoghi aperti al pubblico (Art. 5.5 D.M. 236/89)

Per le unità immobiliari con superficie netta superiore a 250 mq devono risultare accessibili gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, ed almeno un servizio igienico. Per tutti gli altri ambienti dev'essere dimostrato il requisito di adattabilità.

Per le unità immobiliari con superficie netta non superiore a 250 mq devono risultare accessibili gli spazi di relazione mentre non è obbligatoria l'accessibilità ai servizi igienici, sempre che l'attività ivi svolta non rientri in una delle categorie precedenti per le quali l'accessibilità al servizio igienico sia invece prevista.

B.6) Autorimesse/posti auto in edifici aperti al pubblico

Devono essere previsti posti auto accessibili di larghezza minima non inferiore a 3,20 m nella misura di uno ogni 50 o frazione di 50.

B.7) Edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio (normalmente tutte le ditte con più di 15 dipendenti)

Devono risultare accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici previsti. Devono inoltre risultare accessibili la mensa, gli spogliatoi, eventuali luoghi ricreativi e i servizi di pertinenza.

B.8) Edifici sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio
E' sufficiente che sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità.

A) *Accessibilità degli ingressi*

Livello più alto di accessibilità: soluzioni tecniche che garantiscono l'accesso in piena autonomia:

- rampa interna con spazio in piano antistante la porta d'entrata (minimo 100cm);
- rampa interna con porta automatica;
- Piattaforma elevatrice interna alla proprietà;

In subordine, soluzioni accettabili senza richiesta di deroga:

- rampa interna senza spazio in piano antistante la porta con campanello di chiamata;
- servoscala a piattaforma, automatico, all'interno della proprietà privata.

Dove ciò non sia possibile può essere richiesta motivata deroga ai sensi dell'art. 20 L.R. 6/1989 e dell'art. 7.4 d.M. 236/1989:

- nel caso di esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con la finalità della normativa vigente in materia di eliminazione barriere architettoniche, dev'essere allegato parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
- nel caso di problematiche connesse agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell'intervento, l'impossibilità tecnica dev'essere documentata con relazione di dettaglio redatta da un tecnico abilitato.

Qualora, pertanto, vi siano le condizioni necessarie affinché la richiesta di deroga possa essere accolta, le soluzioni progettuali alternative possono essere le seguenti:

- rampa esterna fissata al suolo, con spazio piano antistante la porta d'ingresso, con protezione per evitare rischio d'inciampo, previa richiesta occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 43.2 del Regolamento Edilizio;
- rampa esterna fissata al suolo, senza spazio antistante la porta d'ingresso con campanello di chiamata, con protezione per evitare rischio d'inciampo, previa richiesta occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 43.2 del Regolamento Edilizio;
- percorso alternativo: l'accesso da un ingresso secondario deve garantire la fruibilità da parte di tutti del secondo accesso, il percorso dev'essere breve e semplice e non può interessare spazi comuni con altre proprietà private;
- piattaforma elevatrice, in appoggio su suolo pubblico, previa richiesta occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 43.2 del Regolamento Edilizio;
- la soluzione che prevede l'installazione del servoscala dev'essere considerata come l'ultima possibilità da prendere in considerazione, dopo aver verificato tutte le altre soluzioni;
- servoscala a poltroncina: in ambito di luoghi pubblici o aperti al pubblico non è possibile prevederli


Negli edifici in cui non sia possibile adottare in alcun modo una soluzione che garantisca il pieno rispetto del criterio di accessibilità, è possibile richiedere la deroga ai criteri di accessibilità con la visitabilità condizionata (art. 5.7 d.M. 236/1989), valutando la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto (es: rampe telescopiche, etc...) con campanello di chiamata. In ogni caso, per le attività aperte al pubblico, la soluzione che preveda l'utilizzo del "trattorino" montascale (es. scoiattolo) NON può trovare accoglimento.

Tutte le richieste di deroga verranno sottoposte a parere dell'UEBA; i casi particolari verranno valutati in sede di conferenza intersettoriale.

B) Pendenza delle rampe negli edifici esistenti (in deroga)

Negli edifici esistenti, laddove vi è l'impossibilità di rispettare le pendenze di cui all'art. 2.1.2 dell'Allegato alla L.R. 6/1989, è possibile richiedere motivata deroga, ai sensi dell'art. 20 L.R. 6/1989 e dell'art. 7.4 d.M. 236/1989, in funzione del dislivello da superare, e precisamente:

- per dislivelli fino a 17,5 cm, la rampa può avere le seguenti caratteristiche geometriche: i primi 2,5 cm con spigolo smussato a 45° seguiti da una rampa avente pendenza massima del 15%;
- per dislivelli superiori a 17,5 e fino a 26.5 cm: i primi 2,5 cm con spigolo smussato a 45° seguiti da una rampa avente pendenza massima del 12%;
- per dislivelli superiori a 26,5 cm NON è ammesso lo spigolo smussato a 45° per superare i primi 2,5 cm; in questo caso le rampe possono avere pendenza massima come riportato nel seguente grafico (art. 8.1.11 d.M. 236/1989):



C) Inserimento impianti di sollevamento in vani scala condominiali esistenti

Nel caso in cui vengano installati impianti di sollevamento all'interno dei vani scala condominiali esistenti, la riduzione dei rampanti è consentita (deroga ai sensi dell'art. 20 L.R. 6/1989 e dell'art. 7.4 d.M. 236/1989) fino ad una larghezza di passaggio minima pari a 80 cm, fermo restando la dimostrazione del passaggio di bara/barella in corrispondenza dei pianerottoli.

Se l'intervento migliora il livello di accessibilità rispetto allo stato di fatto, è ammessa la realizzazione di opere parziali (es: installazione di piattaforma elevatrice dal piano rialzato, e ipotesi di servoscala a piattaforma dall'ingresso posto a piano terra fino alla quota del piano rialzato previsto solo in adattabilità).

D) Accessibilità dei servizi igienici

Fermo restando le caratteristiche geometriche indicate dalla normativa vigente in materia, è necessario chiarire alcuni aspetti di dettaglio:

- Sanitari: non è necessario utilizzare sanitari "speciali", ma è possibile utilizzare i sanitari d'uso comune che si trovano in commercio; nel caso in cui le dimensioni del servizio igienico

siano ridotte è possibile utilizzare sanitari sospesi, da posizionare alle quote indicate dalla norma, per garantire la rotazione completa;

- Rubinetti: miscelatore di normali dimensioni fruibile anche da chi ha una ridotta capacità dei movimenti fini della mano, NO leva medica; è possibile optare per sistemi con fotocellula;
- Maniglioni: sono sufficienti SOLO ai lati del WC; quello posizionato dal lato dell'accostamento dev'essere del tipo ribaltabile;
- Porte scorrevoli: nei casi in cui sia possibile realizzarle, permettono di recuperare spazio sia nell'antibagno sia nel bagno stesso; devono essere dotate di maniglia verticale o diagonale per una facile presa, pertanto l'ingombro della maniglia stessa dev'essere considerato al fine di garantire la luce netta minima di apertura reale;
- Specchio: non è necessario installare quelli reclinabili, dev'essere garantita la fruibilità anche da parte di persone su sedia ruote;
- Accessori (portasapone, asciugamani, appendi abiti ecc...) da posizionare ad un'altezza accessibile.

Interventi senza richiesta di deroga

Tutti gli interventi che prevedono opere SENZA richiesta di deroga, saranno subordinati ad istanza relativa alla tipologia di intervento, ai sensi del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Interventi con richiesta di deroga

Gli interventi per i quali, invece, viene richiesta esplicita e documentata deroga in materia di eliminazione barriere architettoniche, saranno realizzabili a seguito del rilascio del titolo edilizio (Permesso di Costruire da presentare al Settore Sportello dell'Edilizia).

Nel caso in cui la soluzione proposta per garantire l'accessibilità preveda anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessario presentare una proposta progettuale organica, con cui vengano rappresentate tutte le opere che si intendono eseguire, descrivendo in modo dettagliato l'integrazione tra le opere da eseguire all'interno della proprietà privata, oggetto dell'istanza stessa, e le opere su suolo pubblico che devono essere concesse ai sensi dell'art. 43.2 del Regolamento Edilizio.

Nel caso in cui la soluzione proposta implichi l'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere acquisita concessione di occupazione suolo pubblico, in conformità all'art. 43.2 del Regolamento Edilizio, presso il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico; in tal caso il titolo edilizio sarà subordinato al rilascio della concessione di suolo pubblico.

Qualora la richiesta implichi manomissione di suolo pubblico, verrà richiesto anche parere interno ai Settori competenti (ad esempio: Settore Strade, Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico, ecc...).

Nei casi in cui la soluzione proposta per l'accessibilità ad un pubblico esercizio preveda contestualmente la richiesta di un plateatico, il progetto per l'inserimento di una rampa esterna deve essere integrato con la richiesta di autorizzazione per plateatico; tale istanza dovrà essere presentata al SUAP e verrà valutata in sede di conferenza di servizi.

Tutte le richieste di deroga verranno sottoposte a parere dell'UEBA; i casi particolari verranno valutati in sede di conferenza intersettoriale.

L'UEBA è aperto al pubblico, previo appuntamento, per consulenze tecniche al fine di individuare le possibili soluzioni.

Destinazioni d'uso prevalenti

D.M. 236/89	P.G.T. vigente
Art. 3.3.a: Edilizia residenziale sovvenzionata	Art. 55 - H: Residenza sociale
Art. 4.4: Strutture sociali	Art. 55 - A: servizi istituzionali Art. 55 - C1: musei/beni culturali fruibili Art. 55 - C3: biblioteche Art. 55 - C5: centri sociali e socio-culturali Art. 55 - G: servizi per lo sport e il tempo libero Art. 55 - I: servizi istruzione Art. 55 - M: servizi mobilità Art. 55 - O: servizi sanitari Art. 55 - S2: servizi per anziani Art. 55 - S3: servizi per le fragilità Art. 55 - U: servizi universitari Art. 55 - V: spazi aperti
Art. 5.2: Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione	Art. 27.6 - Ri.b: pubblici esercizi di somministrazione di cibi e bevande, sale giochi, chioschi e relative pertinenze esterne Art. 55 - C2: teatri/Auditorium/Sale conferenze Art. 55 - C4: sedi di associazioni, circoli privati Art. 55 - S1a: Centri di Aggregazione Giovanile
Art. 5.3: Strutture ricettive	Art. 27.6 - Ri.a: alberghi, pensioni, locande, bed and breakfast, residenze turistico alberghiere Art. 27.6 - Ri.c: campeggi
Art. 5.4: Luoghi per il culto	Art. 55 - R: servizi religiosi Art. 55 - Z: servizi cimiteriali, sale del commiato
Art. 5.5: Altri luoghi aperti al pubblico	Art. 27.3 - As: Attività artigianali di servizio, se aperte al pubblico Art. 27.4 - Im: Attività di produzione di beni immateriali, se aperte al pubblico Art. 27.5 - C: Attività commerciali Art. 27.7 - T: Attività direzionali Art. 55 - B: Servizi a scala territoriale destinati alla produzione e alla vendita

Contributi L. 13/1989

Chi può presentare la domanda

Le persone disabili, con limitazioni motorie e/o sensoriali permanenti, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nell'immobile per il quale richiedono il contributo o presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza delle persone disabili (per centri o istituti residenziali pubblici o privati si intendono quelli censiti come tali presso il Catasto Urbano).

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.8, 4.19)

Nel caso in cui più persone disabili usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2)

Chi non può presentare la domanda

I soggetti che:

- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale. Nel caso in cui la persona disabile, che ne ha già fatto richiesta, non abbia ancora la residenza nell'immobile su cui intende realizzare i lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l'effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato;
- sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni), solo per le parti esclusive. Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della l.r. n. 6/1989. Sono fatti salvi i soli interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 17)

Chi ha diritto al contributo

L'onere delle spese per la realizzazione dell'opera, che può pertanto essere la persona disabile presentatrice della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al richiedente (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge la persona disabile, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il richiedente).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C)

Quando non si ha diritto al contributo

- Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune;
- quando la persona disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l'intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi);
- quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 4)

Per quali edifici può essere richiesto il contributo

- Per edifici privati residenziali;
- per immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza alle persone disabili, ove vi risiedano, esistenti alla data dell'11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia);
- per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. – Punto 4.19 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 1)

Per quali tipologie d'interventi può essere richiesto il contributo

È possibile richiedere **un** contributo per opere interne all'alloggio ed uno per opere esterne e meccanismi di sollevamento **facendo due domande separate**; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un'unica domanda.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10)

Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (esempio adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio e adeguamento dell'ascensore).

Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di disabilità comprovato da apposita certificazione medica.

A chi deve essere presentata la domanda

La richiesta di contributo in **bollo** deve essere presentata **prima** dell'inizio dei lavori con apposita modulistica presso l'Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche; nel caso in cui il richiedente non sia in grado di raggiungere gli uffici comunali e non abbia la possibilità di delegare un'altra persona, può richiedere il servizio a domicilio.